

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 804-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci su strada, concluso a Ginevra dal Comitato dei trasporti interni della Commissione Economica per l'Europa, contiene una disciplina organica della materia, tendente ad assicurare la sicurezza di detti trasporti, disciplina i cui principi essenziali sono chiaramente riassunti nella relazione governativa.

La materia pertanto non sembra prestarsi a particolari rilievi di carattere politico, specialmente se si tiene conto delle disposizioni dell'art. 4 dell'Accordo, in forza del quale le Parti contraenti conservano il diritto di disciplinare o di proibire l'entrata sul proprio territorio di merci pericolose per ragioni diverse dalla sicurezza su strada (§ 1), come pure il diritto di convenire, con accordi particolari bilaterali o multilaterali, che determinate merci pericolose, di cui l'Accordo proibisce il trasporto internazionale, o, rispettivamente, lo ammette solo a certe condizioni, potranno, a determinate condizioni, essere oggetto di trasporti internazionali sui rispettivi territori, o, rispettivamente, potranno esserlo a condizioni meno rigorose di quelle previste nell'Accordo. Detti accordi particolari saranno comunicati alla Segreteria Generale dell'O.N.U. (§ 3).

Deve altresì esser tenuta presente, come argomento politico favorevole alla ratifica, la disposizione « automatica » contenuta nell'articolo 9, paragrafo 2, il quale stabilisce:

« Nel caso che un accordo mondiale sulla disciplina del trasporto di merci pericolose

venisse concluso, ogni disposizione del presente Accordo in contrasto con una qualsiasi disposizione di tale accordo mondiale sarebbe, nei rapporti fra le Parti del presente Accordo divenute parti dell'accordo mondiale, e a far data dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultimo, automaticamente abolita o sostituita *ipso facto* dalla disposizione corrispondente dell'accordo mondiale ».

Accertata dunque la natura puramente tecnica dell'Accordo sottoposto al vostro esame, è senz'altro da consigliare la ratifica di un testo che contiene una disciplina organica dei trasporti internazionali di merci pericolose su strada, e che costituisce pertanto un contributo importante e necessario alla tutela dell'incolumità individuale e collettiva, in conformità a quanto i progressi della scienza e della tecnica consigliano. A quest'ultimo proposito, e cioè ai fini di un costante aggiornamento delle disposizioni in questione a detti progressi, è da valutare favorevolmente la procedura assai snella prevista all'articolo 14 per l'approvazione di emendamenti agli annessi all'Accordo, proposti dagli stati membri o dalla Segreteria Generale dell'O.N.U.: emendamenti che si considereranno approvati se, entro tre mesi dalla data della loro comunicazione da parte della Segreteria dell'O.N.U., agli Stati membri, un terzo di questi ultimi (o cinque di essi, se il terzo dei membri è superiore a cinque) non vi si siano opposti.

CESCHI, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.